

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA TEORICA

*Approvato nella seduta n° 7 dd.15/10/2002
del Consiglio di Dipartimento*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. In conformità alla normativa vigente il presente Regolamento riguarda le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica Teorica.

ART. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA TEORICA

1. Il Dipartimento di Fisica Teorica promuove e coordina le attività di ricerca in Fisica Teorica, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ad esso afferenti, e nelle discipline affini e/o di propria pertinenza, come definite al comma 7 dell'art. 4 del presente regolamento. A tale scopo predispone le idonee strutture.

2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa, secondo il Regolamento amministrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.

3. Al Dipartimento, nell'ambito dei settori scientifici di sua competenza, è affidata, di norma, l'attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari, secondo quanto disposto dalle norme di legge e dai Regolamenti dell'Ateneo di Trieste.

4. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, didattico e divulgativo, ricercando collegamenti con strutture universitarie ed extra-universitarie in Italia ed all'estero e può provvedere alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.

5. Il Dipartimento concorre, in collaborazione con altri Dipartimenti e Facoltà interessate dell'Università di Trieste o di altra Università e di altri Enti di Ricerca, all'organizzazione dei Corsi per il conseguimento dei titoli di sua competenza e delle attività formative connesse.

6. Il Dipartimento può concorrere all'organizzazione dell'attività didattica, degli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento ed in particolare modo degli insegnamenti dei Corsi di competenza e di proprio interesse. Coordina inoltre l'utilizzazione da parte degli studenti delle sue strutture e dei suoi servizi didattici. Può gestire i fondi per la didattica messi a disposizione dall'Ateneo e fornisce supporto ai laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.

7 Il Dipartimento, ai sensi del Titolo 3 art.13, comma 7 dello Statuto di Ateneo, dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Dà pareri, inoltre, sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo.

8. Il Dipartimento collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

ART. 3 - AFFERENZE AL DIPARTIMENTO E DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO.

1. Al Dipartimento di Fisica Teorica afferiscono, di norma, i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ausiliario dei settori di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse di cui all'art.2 del presente Regolamento.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita in ogni caso la possibilità di opzioni fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.

3. L'afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento è stabilita dal Consiglio di Dipartimento in relazione al settore scientifico-disciplinare (art. 14 della legge 19/11/1990 n.341) di appartenenza e di interesse del Dipartimento.

4. L'afferenza di nuovi professori e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla nomina. Per quelli di nuova nomina, già appartenenti al Dipartimento in altro ruolo, l'afferenza decorre dalla data di presa di servizio.

5. Tutto il personale afferente al Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo, nel rispetto dei principi comuni di comportamento stabiliti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo.

6. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti od Istituti.

7. Sono discipline di pertinenza del Dipartimento di Fisica Teorica quelle dei Settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.

ART. 4 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta (se attivata, in quanto organo non obbligatorio) ed il Consiglio di Dipartimento.

ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta (se attivata), promuove le attività del Dipartimento con l'eventuale collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Inoltre il Direttore:

a) in collaborazione con il Segretario Amministrativo e coadiuvato dalla Giunta (se attivata), predispose il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;

- b) è consegnatario dei beni mobili di cui all'art.113 c.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità ed è responsabile del scarico inventariale dei beni mobili art.55 c.3 di cui segue regolamento interno a parte.
- c) predisporre gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti;
- d) promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con altre istituzioni scientifiche e di ricerca, ed eventualmente promuove e stipula (previa delibera del Consiglio di Dipartimento) convenzioni e contratti fra il Dipartimento e gli Enti interessati;
- e) è titolare delle competenze a lui attribuite dal vigente Statuto e dal Regolamento Amministrativo-contabile dell'Università di Trieste, dal Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme contenute nei DD.Lgs. 626/96 e 242/96 e nel DM 363/98 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo e dai Preposti/Addetti per gli adempimenti legati alla sicurezza.

3. Il Direttore designa, fra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto Rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive. E' nominato con decreto Rettorale. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.

5. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia e, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, ai fuori ruolo ed emeriti, ai ricercatori ed al Segretario Amministrativo.

6. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.

7. Il docente di prima fascia più anziano di nomina, almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi in cui il Direttore cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.

ART. 6 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO.

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore (che la presiede), dal vicedirettore, dal Segretario Amministrativo con le funzioni di segretario verbalizzante e da tre membri eletti tra i docenti ed i ricercatori del Dipartimento.

2. L'elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Contro i risultati è ammesso il ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. I membri decadono allo scadere del mandato del Direttore e la Giunta dura in carica tre anni.

3. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
4. Per la nomina dei membri cessati a qualunque titolo, si procede a nuove elezioni entro 4 settimane dalla cessazione. Non si provvede alla sostituzione dei membri decaduti negli ultimi sei mesi di un mandato del Direttore.
5. Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni:
 - a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art.5.;
 - b) esercita in modo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
7. La Giunta è convocata di norma per iscritto dal Direttore o, su richiesta motivata, da almeno un terzo dei suoi membri, almeno due volte l'anno, in corrispondenza con la predisposizione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo. La convocazione deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, debitamente motivata, si possono ridurre tali tempi di convocazione.
8. La Giunta non essendo un organo obbligatorio può non essere attivata.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.

1. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del Dipartimento e definisce le linee generali della ricerca svolta nel Dipartimento, ferma restando, in merito, la libertà dei singoli ricercatori. Può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche di Statuto dell'Università.

2. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo, fuori ruolo ed emeriti, i ricercatori afferenti al Dipartimento, il Segretario Amministrativo (che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante), le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato, alle scuole di specializzazione, dei titolari degli assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di studio. Le rappresentanze concorrono al numero legale solo se presenti. Può far parte del Consiglio personale convenzionato con l'Università degli Studi di Trieste, senza diritto al voto.

Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

- a) personale tecnico-amministrativo: 15% del personale docente;
- b) iscritti ai Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento: 1;
- c) titolari di borse post-dottorato, iscritti a scuole di specializzazione ed assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento: 1;
- d) iscritti al Corso di laurea specialistica in Fisica: 1, con curriculum teorico;

3. Le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere a), b), e c) avviene in ambito delle singole componenti. L'elettorato attivo e passivo di cui alla lettera d) è costituito dagli studenti iscritti alla laurea specialistica con curriculum teorico.

4. La durata in carica delle rappresentanze di cui al punto a) è di tre anni, per quelle di cui ai punti b), c) e d) è di un anno.

5. Per tutte le rappresentanze, le elezioni, indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgono tra il giorno 1 e il giorno 31 ottobre e gli eletti entreranno in carica il 1 novembre successivo. Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso al Rettore entro cinque giorni dalla elezione.

6. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del Dipartimento, ed in particolare:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per tutte le sue attività e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b) approva le richieste di assegnazione del personale tecnico-amministrativo e la relazione predisposta dal Direttore ai sensi dell'art. 85 del DPR 382/80;
- c) approva il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo predisposti dal Direttore e dal Segretario Amministrativo;
- d) approva il programma di conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal Dipartimento;
- e) approva l'attività scientifica svolta da ciascun ricercatore ogni triennio;
- f) dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze da effettuare da parte delle Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento;
- g) dà parere sulla istituzione, la soppressione o la modifica delle discipline di insegnamento d'interesse del Dipartimento;
- h) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento, presentate da docenti e ricercatori, secondo i criteri di cui all'art. 4.3;
- i) dà pareri in ordine alla stipula dei contratti di cui agli artt. 25, 26 e 27 del DPR 382/80 con professori e tecnici, nonché propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari;
- j) approva il Regolamento del Dipartimento ed ogni sua eventuale modifica;
- k) delibera in merito alla stipula, a carico del Dipartimento stesso, dei contratti di assicurazione per responsabilità civile dei pubblici impiegati, a favore delle figure istituzionali del Dipartimento;
- l) delibera su ogni altra questione di sua spettanza, per norma o statuto.

7. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

8. Decadono dal mandato i componenti eletti che non partecipino senza giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero risultino assenti alla maggioranza delle sedute annuali.

9. Per i pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte della Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento, partecipano alle adunanze del Consiglio solo gli appartenenti alle fasce interessate o superiori.

10. Il Consiglio di Dipartimento può nominare delle commissioni che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori. A ciascuna di esse partecipa almeno un membro del Consiglio. Alle loro riunioni è prevista la partecipazione del personale tecnico-amministrativo interessato.

11. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il 31 marzo ed entro il 15 dicembre, per assolvere i compiti previsti dalle normative e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.

12. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata per iscritto a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della riunione. I giorni di preavviso possono ridursi in caso di convocazione d'urgenza.

13. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli

aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.

15. In caso di particolari motivi di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva, il Direttore può assumere decisioni che sono, di norma, di competenza del Consiglio.

16. Delle adunanze del Consiglio viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Copia di tale verbale, che viene di norma approvato nella seduta successiva, viene inviato agli organi dell'Ateneo competenti. Per particolari casi è prevista la redazione e l'approvazione seduta stante. L'originale del verbale resta a disposizione presso la Segreteria amministrativa.

ART. 8 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

1. Il Segretario Amministrativo:

- a) predispose tecnicamente il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
- b) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
- c) collabora con il Direttore per tutte le attività volte al miglior funzionamento della Struttura;
- d) è responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento e, in attuazione delle direttive degli organi di Dipartimento, coordina l'attività del personale ad essa addetto.

2. Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio ed ha funzioni di segretario verbalizzante, in tale veste può rimanere in aula anche nelle sedute consiliari a composizione ristretta, senza diritto di voto. Il Direttore ed il Segretario Amministrativo, per giustificati motivi e di comune accordo, possono attribuire ad altro membro le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Segretario amministrativo individua, in accordo con il Direttore, tra il personale tecnico-amministrativo dell'area amministrativo-contabile, il proprio sostituto, limitatamente agli atti indifferibili ed urgenti e nei limiti previsti dalla legge, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.

ART. 9 - FONDI DEL DIPARTIMENTO E LORO GESTIONE.

1. Le entrate del Dipartimento sono individuate dalle leggi in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle norme di legge e dallo stesso Regolamento.

ART. 10 - NORME FINALI.

1. Il presente Regolamento del Dipartimento di Fisica Teorica è redatto a norma dello Statuto dell'Università di Trieste, in vigore dal 1° novembre 1996 e, in esecuzione dell'art. 17, 3°c. dello stesso, è altresì conforme alle direttive generali di Ateneo impartite dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adottate con decreto Rettorale 20 maggio 1997, n.489/AG.

2. Il Regolamento di Dipartimento viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento e viene trasmesso al Consiglio delle Strutture Scientifiche ed al Rettore.

3. Eventuali modifiche possono essere proposte dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

4. Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Dipartimento.

5. Lo Statuto dell'Università in prim'ordine e le direttive del Consiglio delle Strutture Scientifiche in secondo, sono prevalenti in caso di difformità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.